

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1678)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1974
(V. Stampato n. 2929)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 giugno 1974

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2
maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi
di edilizia residenziale

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonchè i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, numero 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente

secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

al secondo comma è soppresso il primo periodo;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

All'articolo 4 è premesso il seguente comma:

Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni

comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

le parole: Fino all'entrata in vigore, sono sostituite dalle seguenti: In carenza; *dopo la parola:* espropriazione, sono inserite le seguenti: e di occupazione.

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dal seguente:

Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

al secondo comma dopo la parola: provvede, sono aggiunte le seguenti: entro i successivi sessanta giorni.

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

All'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, sono inserite le seguenti: che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione; dopo le parole: stipulazione della convenzione, è aggiunta la seguente: stessa.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonchè dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

All'articolo 12 le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite dalle seguenti: la data di entrata in vigore delle presenti norme.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunte le seguenti: e nelle zone di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, secondo capoverso, dopo le parole: rappresentante dell'ente medesimo, sono aggiunte le seguenti: , o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

All'articolo 17, primo comma, le parole: fruente di contributo statale, sono sostituite dalle seguenti: a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale; alla fine del medesimo comma le parole: , salvo approvazione da parte della stazione appaltante, sono sostituite dalle seguenti: . L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

All'articolo 19, primo comma, le parole: lire 2 miliardi, sono sostituite dalle seguenti: lire 5 miliardi.

All'articolo 22, le parole: possono essere, sono sostituite dalla seguente: sono.

All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Il Ministro dei lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo 24-bis:

La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli Istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

È soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 2 maggio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

I piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonchè i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o della assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il comune o il consorzio di comuni individua nell'ambito del piano di zona o dei programmi pluriennali di attuazione adottati od approvati, le aree da cedere in proprietà e quelle da concedere in superficie. L'individuazione avviene con apposita delibera entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano. In assenza della predetta individuazione l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa scelta è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono adottate dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio, sono esecutive e sono soggette al solo controllo di legittimità.

Decorsi i termini di cui al primo comma, la giunta regionale è tenuta a nominare un commissario cui spetta provvedere agli adempimenti obbligatori per il comune o per il consorzio di comuni ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e sono soggetti al solo controllo di legittimità.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applicano agli interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale anche nei comuni che abbiano il piano di zona adottato ovvero approvato ma che risulti insufficiente rispetto agli interventi già localizzati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie. I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ».

Art. 2.

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

Art. 3.

Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il **diritto** di superficie.

I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica uti-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.

Art. 5.

La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da parte del consiglio comunale e la notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali producono gli effetti della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 30 per cento dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17 ».

Art. 7.

La sospensione prevista dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali.

Art. 8.

Il sindaco del comune o il presidente del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

lita di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

fruenti di contributo statale, indica al soggetto incaricato dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.

In ogni caso, le cooperative edilizie fruente di contributo statale, decorso un anno dalla richiesta di assegnazione dell'area possono procedere direttamente alla acquisizione dell'area stessa anche in deroga ai limiti e condizioni posti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 9.

Gli enti ed istituti i quali, ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente alla acquisizione delle aree loro assegnate, propongono ai comuni e consorzi di comuni i termini dell'intesa da raggiungere. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione i comuni o consorzi di comuni non abbiano deliberato un motivato rifiuto della proposta, l'intesa si intende raggiunta.

Le imprese pubbliche e private incaricate della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata per la costruzione di complessi residenziali, con le relative opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere delegate dai comuni o dai consorzi di comuni a porre in essere direttamente tutti gli atti del procedimento inteso ad acquisire le aree necessarie.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede entro i successivi sessanta giorni ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.

Soppresso.

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Art. 8-bis.

Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per l'utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

Art. 9.

Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie è un ente pubblico, la delibera di cui al settimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abilita l'ente ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda all'acquisizione delle aree ai sensi del precedente articolo 9.

Art. 11.

Per gli interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale, il sindaco decide sulla domanda di licenza edilizia con provvedimento definitivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda medesima, sentita la commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Per i comuni sottoposti alla normativa antisismica la commissione edilizia di cui al comma precedente è integrata dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo rappresentante.

Decorso il termine di cui al primo comma, provvede, entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente interessato, l'organo regionale competente sentita la commissione di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, dal competente comandante dei vigili del fuoco, e, nei casi indicati al primo comma, dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, ovvero da loro rappresentanti.

Il parere delle commissioni di cui ai commi precedenti sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti ovvero l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile od il suo rappresentante in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole per i rispettivi settori di competenza al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulle domande di licenza è sospeso per 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle belle arti ovvero il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio abbiano espresso, nell'ambito dei settori di rispettiva competenza, motivato parere negativo, il sindaco provvede.

Art. 12.

La percentuale di spesa fissata dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 874, e successive modificazioni, è elevata al 50 per cento della

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie è un ente pubblico, la delibera di cui al settimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abilita l'ente che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione stessa. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda all'acquisizione delle aree ai sensi del precedente articolo 9.

Art. 11.

Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonchè dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

Art. 12.

La percentuale di spesa fissata dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, è elevata al 50 per cento della

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro il 31 dicembre 1973.

La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro il termine di cui al primo comma.

Art. 13.

I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75 per cento.

Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.

Art. 14.

I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi anche per gli interventi di urbanizzazione e di edilizia sociale previsti dall'articolo 48 della stessa legge.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli istituti autonomi per le case popolari, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edilizia sociale, assistite dai contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 15.

I contributi in annualità ovvero in capitale, previsti da leggi statali o regionali per la realizzazione delle opere di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sono concessi prioritariamente per le opere da realizzare con i mutui di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I mutui di cui al comma precedente possono essere concessi in aggiunta alla percentuale di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro la data di entrata in vigore delle presenti norme.

Identico.

Art. 13.

I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e nelle zone di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75 per cento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 16.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.

I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo.

Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 168 e l'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari ».

Art. 17.

Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento, salvo approvazione da parte della stazione appaltante.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purchè appaltati entro il 31 dicembre 1974.

Art. 18.

Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro dei lavori pubblici concede con

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

Identico:

« *Identico.*

I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 17.

Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

proprio decreto agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. La Cassa depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni nella misura di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo i cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente articolo 18.

Art. 20.

L'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal presente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:

a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'articolo 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;

b) agli enti pubblici, su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruente di contributo statale;

c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruente di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in una unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Ar. 19.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1974.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 21.

L'articolo 24 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.

Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50 per cento dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro dei lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonchè alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'articolo 45 della presente legge.

Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi.

All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 22.

I fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179 e 28 marzo 1968, n. 422, ed iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, possono essere conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 23.

I termini fissati dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale, sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

I fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179 e 28 marzo 1968, n. 422, ed iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli Istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonchè al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.

Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. I limiti numerici e le modalità di inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 24.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati fino al 31 ottobre 1974, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Il Ministro dei lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 24.

Identico.

Art. 24-bis.

La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1974.

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO
Emilio — GIOLITTI — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

È soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 25.

Identico.